

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 14 settembre 2023

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, la quale chiede se “*il contenuto del verbale di esito negativo conseguente alla procedura di negoziazione assistita sia connotato dal carattere di segretezza, ovvero se si renda necessaria l'indicazione del motivo per il quale la procedura si è conclusa negativamente*”;
- udita la relazione dei Consiglieri Corcione, De Rosa e Di Giulio;
- ritenuto che la richiesta di parere abbia portata generale;

osserva quanto segue.

Nella negoziazione assistita – disciplinata dal D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014 – l’obbligo di mantenere il segreto sui fatti di natura riservata conosciuti durante le trattative discende direttamente dai principi di lealtà e buona fede che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 132/2014, conformano il comportamento delle parti e dei loro legali. Infatti il citato art. 9 fa espresso obbligo “*agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute*”.

La stessa disposizione, in analogia a quanto disposto in materia di mediazione, stabilisce che “*Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto*”.

Il dovere di riservatezza e di astensione dall’utilizzo in giudizio delle informazioni riservate acquisite nell’ambito della procedura di negoziazione assistita è ulteriormente rimarcato dal comma 4-bis del medesimo art. 9, che espressamente stabilisce: «*la violazione degli obblighi di lealtà e riservatezza e del divieto di utilizzare in giudizio le informazioni acquisite costituisce per l’avvocato illecito disciplinare*», al cui proposito l’art. 48 del nostro Codice Deontologico pone divieto all’avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in un procedimento giudiziale la corrispondenza intercorsa tra colleghi e qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive, comprese le relative risposte.

A tutela della riservatezza, inoltre, il comma 3 del ridetto art. 9 stabilisce che “*I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite*”. Mentre il comma 4 estende a tutti coloro che partecipano al procedimento le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 c.p.p. in quanto applicabili.

Per coerenza, al fine di specificare gli obblighi di lealtà che competono agli avvocati coinvolti nella negoziazione, l’art. 9, comma 1, stabilisce che “*I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse*”.

E infine l’art. 5, comma 4, del D.L. stabilisce che “*Costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato*”.

Precisati i surrichiamati principi, per quel che attiene all’oggetto del presente parere, il comma 3 dell’art. 4 del D.L. prevede l’ipotesi del mancato accordo tra le parti e stabilisce: “*La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati*”, senza chiarire se tale certificazione debba essere fatta congiuntamente o disgiuntamente dai rispettivi legali delle parti.

Di poi, oltre a non essere prevista alcuna sanzione in merito all’omessa certificazione di mancato accordo, non è neppure prevista la produzione di tale

dichiarazione con l'atto introduttivo del giudizio, al fine di ottemperare alla condizione di procedibilità; pertanto, in quest'ultimo caso, sarà sufficiente produrre la prova della raccomandata (o mezzo equipollente) e dimostrare il decorso del termine dei trenta giorni, nel caso in cui l'invito non sia stato accettato; al contrario, nel caso di adesione alla procedura, sarà necessario il solo decorso, dalla accettazione, dei termini di cui all'art 2, comma 2, lett. a).

Si può, pertanto, affermare che nell'atto in cui viene certificato il mancato accordo non si debbano indicare le eventuali motivazioni o le trattative intercorse tra le parti, in ossequio al dovere di segretezza e riservatezza professionale a cui sono tenuti i rispettivi difensori nell'esercizio delle proprie funzioni. L'unico caso in cui si potrebbe ritenere giustificata l'indicazione della motivazione, quando il mancato accordo dipende da una delle parti, è quello dovuto all'impossibilità di raggiungere un accordo per mancata risposta all'invito formale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, nel caso che ci occupa e nei termini di cui al quesito formulato, il contenuto del verbale di mancato accordo a conclusione di una procedura di negoziazione assistita non dovrà contenere le motivazioni che hanno impedito l'esito positivo del procedimento stesso qualora la divulgazione dei detti motivi violi l'art. 9, coma 4-bis, D.L. n. 132/2014.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e i poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di redazione e rilascio di pareri in materia deontologica a favore dei propri iscritti, “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squarcechia